

**ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER IL LAZIO – ROMA**

SEZ. I QUATER

R.G. 8062/17

**MOTIVI AGGIUNTI CON RICHIESTA DI MISURE
CAUTELARI MONOCRATICHE EX ART. 56 C.P.A.**

Al ricorso del Sig. **POZIELLO ADOLFO** (.C.F. PZLDLF86A25F799H), rapp.to e difeso g.m. a m. dell'atto introduttivo del giudizio dall' avv. Michele D'Alterio (C.F. DLTMHL70D12F839U), e con lo stesso elett.te dom.to in Roma alla P.zza Martiri di Belfiore n. 2 presso l'avv. Leopoldo di Bonito FAX 0817612211

PEC micheledalterio@avvocatinapoli.legalmail.it

CONTRO

IL MINISTERO DELL'INTERNO

Avverso e per l'annullamento – previa sospensiva

a)del giudizio “non idoneo al servizio di Polizia” reso in data 18.7.17 dalla Commissione Medica nominata con DM 333-B/12F.5(15) del 21 giugno 2017, per l'accertamento dei requisiti psico-fisici dei candidati al concorso pubblico, per esami, a 320 posti di allievo vice ispettore della Polizia di Stato, indetto con decreto 17 dicembre 2015 e pubblicato nella GURI – 4^a Serie speciale – “Concorsi ed esami” n. 98 del 22 dicembre 2015;

b)di ogni altro atto preordinato, collegato, connesso e conseguente, ivi compreso il provvedimento di esclusione dal concorso.

FATTO

Con decreto del 17.12.15 il Ministero dell'Interno ha indetto un concorso pubblico, per esami, per il reclutamento di n. 320 posti (successivamente elevati a 768) di allievo vice ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato.

Il ricorrente ha partecipato al concorso, sostenendo e superando la prova scritta; pertanto, ai sensi dell'art. 14 del bando, è stato sottoposto alle prove di efficienza fisica ed agli accertamenti per l'idoneità fisica, psichica ed attitudinale.

All'esito di tali accertamenti, la Commissione Medica preposta ha espresso, in data 18.7.17, il giudizio di "inidoneità al servizio di Polizia" per il seguente motivo relativo a carenza dei requisiti fisici previsti dal D.M. 30.6.03 n. 198: "Discromatopsia ai sensi dell'art. 3 co. 1 lett. c)".

Il ricorrente ha proposto ricorso innanzi a Codesto TAR, chiedendo l'annullamento, previa sospensiva, del suddetto giudizio (R.G.8062/17).

Con ordinanza n.9730/17 la Sez.I quater ha disposto apposita verifica mediante esami clinici, incaricandone il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri.

All'esito della verifica il ricorrente è stato dichiarato "idoneo" al servizio di Polizia dal Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, all'uopo incaricato da Codesto TAR con ordinanza n. 9730/17.

Conseguentemente, con l'ordinanza n. 6095/17 la sez. I Quater ha accolto la domanda cautelare "con ammissione del ricorrente alle ulteriori fasi della procedura selettiva".

Con nota del 23.2.18 (all.1), il Ministero ha dato esecuzione all'ordinanza, ammettendo il ricorrente alla prova orale "con riserva".

Con Decreto del Direttore Centrale per le Risorse Umane del 12.6.18, il Ministero ha approvato la graduatoria del concorso, nella quale il ricorrente è risultato collocato **al posto n.686 (codice ID 397814), vincitore "con riserva"(all.2).**

Il ricorrente ha partecipato al corso di formazione di cui all'art. 24 del Bando di concorso, che si completerà nel corrente mese di dicembre; **il giuramento è fissato per il 5.12.19 (doc. all. 6).**

Inopinatamente, in data 20.11.19, al ricorrente è stata notificata **la nota della Direzione Centrale per le Risorse Umane – Servizio Dirigenti, Direttori e Ispettori n. 333C/2-SEZ. 1 AV/COLL. 9041 – BC/10 prot. n. 81760 del 20.11.19**, con la quale gli è stato comunicato che, **stante la pendenza del ricorso**, nei suoi confronti **non sarebbe stato espresso il giudizio di idoneità ai servizi di polizia e che, pertanto, non sarebbe stato inserito**

nella graduatoria finale, né ammesso a prestare giuramento
(doc. all. 4).

Sempre in data 20.11.19 al ricorrente è stata, altresì, notificata **la nota 301.5/ prot. 165 n. 8737 del 20.11.19, con la quale il Direttore dell'Istituto per Ispettori di Polizia di Stato di Nettuno**, richiamate la predetta nota della Direzione Centrale per le Risorse Umane nonché l'ulteriore nota della medesima Direzione Centrale del 29.10.19 prot. 333.A/U.C./320 V.I./C e la nota della Direzione Centrale per gli Istituti d'Istruzione Servizio Corsi n. 26660 del 31.10.19, **si è riservato di esprimere il giudizio di Idoneità al Servizio di Polizia “in quanto il ricorso giurisdizionale è ancora pendente nel merito innanzi al TAR”**
(doc. all. 5).

Infine, in data 22.11.19 è stata pubblicata la graduatoria finale, **nella quale il ricorrente non è stato incluso (doc.all.3).**

Con il presente atto il ricorrente impugna:

- a) la graduatoria finale nella parte in cui non lo include;
- b) le note della Direzione Centrale per le Risorse Umane prot. 81760 del 20.11.19 e prot. 333 A/U. C/320 V.I./C del 29.10.19;
- c) nonché, per quanto di ragione, la nota della Direzione Centrale per gli Istituti d'Istruzione-Servizio Corsi n. 26660 del 31.10.19 e la nota del Direttore dell'Istituto per Ispettori di Polizia di Stato di Nettuno prot. 165 n. 8737 del 20.11.19.

MOTIVI

1)VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL BANDO DI CONCORSO – ECCESSO DI POTERE – ERRONEITA’ DELL’ISTRUTTORIA E DELLA MOTIVAZIONE – TRAVISAMENTO – CONTRADDITTORIETA’ – ILLOGICITA’- VIOLAZIONE DEL GIUDIZIO DI IDONEITA’ DEL 16.10.17 PROT. 53/79-1 DEL CENTRO NAZIONALE DI SELEZIONE E RECLUTAMENTO DEL COMANDO GENERALE DELL’ARMA DEI CARABINIERI – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 27 QUATER CO. 1 LETT. A) DPR 335/82

Il ricorrente ha partecipato al corso di formazione di cui all’art. 24 del bando, della durata di diciotto mesi; ha superato gli esami scritti ed orali e le prove pratiche di fine corso, e si accingeva, pertanto, a prestare il **giuramento (previsto per il 5.12.19), previo giudizio di idoneità espresso dal Direttore della scuola sentito il comitato direttivo.**

Inopinatamente, con gli atti quivi impugnati l’Amm.ne dell’Interno ha ritenuto di non esprimere il giudizio di idoneità stante la pendenza del ricorso “de quo”; conseguentemente, il ricorrente è stato escluso dal corso e dalla graduatoria finale.

Siffatti atti sono illegittimi sotto diversi profili.

In primis, perché, in ragione della pendenza del giudizio (**per la cui sollecita definizione è stata anche presentata istanza di prelievo in data 9.7.19**), il Ministero avrebbe dovuto, comunque, includere il ricorrente nella graduatoria finale, seppur **con riserva**,

previa formulazione, **sempre con riserva**, del giudizio di idoneità di fine corso.

E', infatti, aberrante che, frequentato con esito positivo il corso di formazione, il ricorrente si sia visto escludere dalla graduatoria e preclusa la possibilità di prestare il giuramento fissato tra pochi giorni.

L'illegittimità trova indiretta conferma nella nota del 20.11.19 prot. 165 n. 8737 del Direttore dell'Istituto per Ispettori della Polizia di Stato di Nettuno, che, proprio in ragione della pendenza del ricorso, **si è riservato di esprimere il giudizio d'Idoneità al servizio di Polizia**; atto, il cui contenuto collide con la decisione, al contrario irreversibile, di escludere il ricorrente dalla graduatoria finale.

A ciò aggiungasi, che il richiamo all'art. 27 quater co. 1 lett. a) del DPR 335/82, indicato nella nota prot. 81760 del 20.11.19 della Direzione Centrale per le Risorse Umane, **è del tutto privo di pregio**.

La norma, infatti, disciplina la fattispecie di dimissioni dal corso di allievo ispettore **per mancato superamento degli esami del corso o per inidoneità al servizio di polizia**.

Nel caso di specie, non ricorre alcuna delle suddette ipotesi, in quanto gli esami sono stati superati e, sul giudizio di idoneità, il Direttore dell'Istituto di Nettuno (ove si è svolto il corso) si è riservato.

Ma vi è di più.

Il ricorrente è stato già **giudicato idoneo al Servizio di Polizia** in esecuzione dell'ordinanza di Codesto TAR n. 9730/17; circostanza della quale il Ministero dell'Interno non ha tenuto assolutamente conto.

Infine, i provvedimenti impugnati sono illogici in considerazione della circostanza che **il numero di vincitori inclusi in graduatoria (617) è inferiore al numero di posti messi a concorso** (ampliato a **768** con decreto del Capo della Polizia - Direzione Generale della Pubblica Sicurezza del 23.3.18); **il ricorrente, quindi, poteva essere incluso con riserva, anche perché tale inclusione non avrebbe arrecato alcun pregiudizio ad altri partecipanti al concorso.**

Si reputa doveroso aggiungere, per mero scrupolo difensivo, che, per tale ragione, i presenti motivi aggiunti vengono notificati solo all'Amm.ne resistente, in quanto non ci sono soggetti inclusi nella graduatoria finale che rivestono la posizione di controinteressati.

ISTANZA DI SOSPENSIONE

Il "fumus" è evidente.

Sussiste, altresì, danno grave ed irreparabile, poiché al ricorrente vengono preclusi l'inserimento nella graduatoria finale ed il giuramento di fine corso.

ISTANZA PER MISURE CAUTELARI MONOCRATICHE

Considerato che il giuramento è previsto per il **5 dicembre 2019** (doc. all. 6), si chiede che l'Ill.mo Sig. Presidente sospenda con

decreto monocratico gli effetti dell'atto impugnato fino alla Camera di Consiglio per la discussione della domanda cautelare, **disponendo contestualmente la riammissione del ricorrente al corso e l'inserimento dello stesso nella graduatoria finale, così da consentirgli di prestare giuramento.**

P.Q.M.

Previa sospensiva, e previa concessione delle misure cautelari ex art. 56 C.P.A., accogliersi i motivi aggiunti con ogni conseguenza di legge.

Trattandosi di concorso pubblico finalizzato all'assunzione, il contributo unificato è di Euro 325,00.

Avv. Michele D'Alterio